

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

per l'applicazione dell'articolo 33, terzo e quarto comma del trattato Euratom

(91/444/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 33, secondo comma, e 124, secondo trattino,

considerando che l'articolo 2, lettera b) del trattato prevede l'emanazione di norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori dai rischi delle radiazioni ionizzanti;

considerando che, per il conseguimento di tale obiettivo, l'articolo 31 del trattato dà mandato al Consiglio di fissare le norme fondamentali di radioprotezione;

considerando che, in forza dell'articolo citato, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una serie di atti giuridici in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori⁽¹⁾;

considerando il carattere evolutivo delle norme fondamentali, le quali possono essere completate, come previsto dall'articolo 32;

considerando che, come prevede il primo comma dell'articolo 33 del trattato, gli Stati membri hanno l'obbligo di stabilire disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e di adottare le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale;

considerando che, a norma del secondo comma dell'articolo citato, la Commissione formula tutte le raccomandazioni intese a garantire l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri;

considerando che ai sensi dell'articolo 33, terzo comma del trattato, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative citate sopra e che, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, la Commissione ha a disposizione tre mesi di tempo a far data dalla comunicazione per la formulazione di eventuali raccomandazioni;

considerando che scopo di tale procedura è di garantire che il carattere uniforme delle norme fondamentali sia recepito nelle disposizioni nazionali degli Stati membri e di pervenire ad un'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore della protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

considerando che il fine delle raccomandazioni della Commissione è quello di favorire l'adattamento dei progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative alle norme fondamentali;

considerando che le raccomandazioni della Commissione possono dispiegare appieno il loro effetto solo se rivolte agli Stati membri prima che essi adottino i propri progetti;

considerando che di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero adottare un progetto in via definitiva se non quando sia scaduto il termine di tre mesi concesso alla Commissione dall'articolo 33, quarto comma del trattato;

(¹) Direttiva 80/836/Euratom, (GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1).
Direttiva 84/466/Euratom, (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 1).
Direttiva 84/467/Euratom, (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4).
Direttiva 89/618/Euratom, (GU n. L 357 del 7. 12. 1989, pag. 31).
Direttiva 90/641/Euratom, (GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 21).
Decisione 87/600/Euratom, GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 76).
Regolamento (Euratom) n. 3954/87, (GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11).
Regolamento (Euratom) n. 2218/89, (GU n. L 211 del 22. 7. 1989, pag. 1).
Regolamento (Euratom) n. 944/89, (GU n. L 101 del 13. 4. 1989, pag. 17).
Regolamento (Euratom) n. 770/90, (GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 78).

considerando che, nello spirito dell'articolo 192 del trattato ed al fine di agevolare il compito della Commissione, occorre che gli Stati membri comunichino a quest'ultima le disposizioni adottate in via definitiva nell'intento di consentirle di vigilare sull'applicazione del diritto comunitario, come previsto dall'articolo 124 del trattato;

considerando che, affinché la Commissione possa vigilare sulla corretta applicazione della procedura prescritta dall'articolo 33, è utile che siano precisati i progetti delle disposizioni da comunicare alla Commissione a norma di tale articolo;

considerando l'esperienza maturata nell'applicazione dell'articolo 3, terzo e quarto comma del trattato,

RACCOMANDA:

- 1) che gli Stati membri, una volta ultimato l'iter di consultazione previsto dal processo di decisione in ambito nazionale e comunque non più di tre mesi prima dell'adozione definitiva, a norma dell'articolo 33, terzo comma del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica comunichino alla Commissione i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative rientranti nelle categorie di cui all'allegato e destinate a garantire l'osservanza delle norme fondamentali;
- 2) che gli Stati membri si astengano dall'approvazione definitiva d'un progetto prima che la Commissione abbia loro trasmesso le proprie raccomandazioni o comunque prima che sia trascorso il termine di tre mesi previsto dall'articolo 33, quarto comma del trattato e decorrente dalla data in cui la Commissione ha ricevuto il progetto;
- 3) che alla Commissione sia ulteriormente comunicata qualsiasi modifica sostanziale d'un progetto già sottoposte per la formulazione di raccomandazioni;
- 4) che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo adottato, con indicazione della data della sua entrata in vigore.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione
Carlo RIPA DI MEANA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Per « disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative » di cui all'articolo 33, primo comma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica s'intendono :

- le leggi e gli altri atti legislativi aventi forza giuridica vincolante ;
- circolari, direttive, codici di buona pratica di portata generale, non aventi valore di legge, ma vincolanti per l'amministrazione ;
- piani d'intervento nazionali, regionali o locali, a seconda del tipo d'organizzazione scelta negli Stati membri, destinati a fronteggiare situazioni d'emergenza radiologica a norma delle direttive 80/836/Euratom e 89/618/Euratom del Consiglio,
- per quanto il contenuto delle disposizioni che seguono non sia già fissato dai testi dell'elenco che precede :
 - programmi di formazione dei lavoratori, dei medici ufficialmente riconosciuti e degli esperti qualificati a norma degli articoli 24 e 40, terzo comma della direttiva 80/836/Euratom ed altresì dei medici, odontoiatri e altri professionisti e ausiliari sanitari a norma dell'articolo 2 della direttiva 84/466/Euratom del Consiglio ;
 - programmi d'informazione della popolazione e di coloro di cui è prevista l'eventuale partecipazione all'organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica a norma della direttiva 89/618/Euratom ;
- l'inventario del parco radiologico ad uso medico a norma dell'articolo 3 della direttiva 84/466/Euratom ;

atti a garantire l'osservanza delle norme di cui alle direttive adottate in applicazione dell'articolo 31 del trattato.
